Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Con decreto del 6 giugno 1974, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'assistente sociale Graziella VASSALLO GIAROLA, con la seguente motivazione:

« Nel tentativo di convincere alla resa tre temibili detenuti armati, che tenevano in ostaggio numerose persone, nonostante invitata pressantemente a desistere dal suo proposito, si portava in una casa penale, mossa unicamente dal generoso impulso di salvare degli innocenti, ma la furia omicida dei malviventi non risparmiava la giovane vita. Luminoso esempio di eccezionale coraggio e di assoluta dedizione all'opera di redenzione sociale spinta fino all'estremo sacrificio. — (10 maggio 1974 in Alessandria) ».

(1090)

Ricompensa al merito civile

Con decreto del 6 giugno 1974, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al merito civile alla memoria del dott. Roberto GANDOLFI, con la seguente motivazione:

« Medico di una casa penale, sequestrato insieme ad altri ostaggi da tre temibili detenuti, armati, non tralasciava, con eccezionale serenità ed altissimo senso della sua missione, di prestare la propria opera a quanti avevano bisogno di cure, infondendo a tutti fiducia e speranza fino a che non veniva barbaramente ucciso dai malviventi. Fulgido esempio di elette virtù civiche e di generosa abnegazione. — (9 maggio 1974 in Alessandria) ».

(1091)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1974, n. **810.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 90 a 99 relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di architettura sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Art. 90. — La facoltà di architettura ha il fine di promuovere e di sviluppare gli studi sull'architettura nel campo della progettazione dell'ambiente.

Al termine del corso degli studi, la cui durata è di cinque anni, conferisce la laurea in dottore in architettura.

Art. 91. — Nel contesto della facoltà sono attivati gli istituti, come servizio alla didattica ed alla ricerca, e sono retti da un direttore, che è responsabile del loro funzionamento e della loro amministrazione.

Art. 92. — La facoltà comprende i seguenti istituti policattedra ai quali fanno capo tutti gli insegnamenti attivati:

1) Istituto di composizione architettonica;
2) Istituto di elementi di architettura;
3) Istituto di scienza e tecnica delle costruzioni;
4) Istituto di storia dell'architettura;
5) Istituto di studi sull'architettura;
6) Istituto di tecnologia ambientale;
7) Istituto di urbanistica e pianificazione territoriale.

Art. 93. — I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al 1° anno della facoltà sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il consiglio di facoltà determinerà di volta in volta, a quale anno potranno essere ammessi gli studenti od i laureati provenienti da altre facoltà universitarie od istituti superiori, stabilendo quali esami da essi superati siano convalidabili al fine del corso di studi da cui il presente statuto.

Art. 94. — Nella facoltà sono istituiti i seguenti insegnamenti:

A) *Fondamentali*:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale + un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

B) *Complementari*:

1) Letteratura italiana;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingua straniera;
4) Arte dei giardini;
5) Scenografia;
6) Decorazione;
7) Materie giuridiche;
8) Applicazione di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale;
10) Allestimento e museografia;
11) Indirizzi dell'architettura moderna;
12) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
13) Complementi di matematica;
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) Disegno dal vero;
16) Ponti e grandi strutture;
17) Impianti speciali;
18) Istituzioni di storia dell'arte;
19) Illuminazione ed acustica nell'edilizia;
20) Letteratura artistica;
21) Pianificazione territoriale urbanistica;
22) Progettazione artistica per l'industria;
23) Storia dell'urbanistica;
24) Geotecnica e tecnica delle fondazioni;
25) Tipologia strutturale;
26) Unificazione edilizia e prefabbricazione;
27) Materiali da costruzioni speciali;
28) Complementi di fisica;
29) Costruzioni in zone sismiche;
30) Sociologia;
31) Economia dello spazio;
32) Topografia;
33) Analisi dei sistemi urbani;

34) Infrastrutture dei trasporti;
35) Geografia urbana;
36) Metodologia della progettazione;
37) Percezione e metodi di rappresentazione;
38) Istituzione di analisi matematica;
39) Metodologia degli approcci scientifici;
40) Controllo ecologico dell'ambiente;
41) Strumenti di comunicazione visiva;
42) Teoria dei modelli nella progettazione;
43) Architettura e mezzi di produzione;
44) Teorie dell'architettura.

Tutti gli insegnamenti complementari compresi nella tabella *B*) sono annuali.

Art. 95. — Nella concorrenza alla formazione del numero minimo di esami da superare per l'ammissione alla laurea, giusta quanto dettato dal successivo art. 98, due insegnamenti semestrali si considerano equivalenti ad un insegnamento annuale.

La facoltà attiva annualmente un numero di insegnamenti complementari pari o equivalenti a quattordici insegnamenti di durata annuale.

Art. 96. — Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di statica e di fisica tecnica ed impianti se non è stato superato l'esame di analisi matematica e geometria analitica;

non si può essere ammesso a sostenere l'esame di scienza delle costruzioni se non è stato superato l'esame di statica.

Nella serie degli esami stabiliti dalla facoltà per la composizione architettonica, non può essere sostenuto un esame senza che sia stato superato il precedente.

Art. 97. — Gli insegnamenti sono svolti mediante lezioni, integrate da seminari, esercitazioni pratiche, conferenze, visite, etc.

Gli esami di profitto consistono in colloqui sugli argomenti e le tematiche dei corsi svolti.

Art. 98. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli esami fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facoltà.

Art. 99. — L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta e del profitto tratto dal candidato durante il corso di studi e nella discussione d'una tesi riguardante il campo disciplinare della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **811.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 114, 115, 116, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 114. — La scuola rilascia i seguenti diplomi di specializzazione: in radiologia e in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia, che possono essere accolti in numero massimo di dieci per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale 40).

Art. 115. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia è di quattro anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:

1) Richiami di matematica e fisica generale;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;

5) Semeiotica radiologica;
6) Diagnostica differenziale radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:
1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) Radioprotezione chimica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:
1) Radiobiologia applicata;
2) Fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) Istopatologia speciale dei tumori;
4) Nozioni sugli apparecchi o strumenti per la radioterapia;
5) Tecnica e metodica radioterapica;
6) Dosimetria;
7) Clinica radioterapica;
8) Fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) Chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) Dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (biennale) comprendente:
1) Elementi di medicina nucleare;
2) Istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) Dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;
4) Diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) Radioterapia metabolica;
6) Dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a secondo di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite a istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:
Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:
Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II);
Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:
Radioterapia e terapia fisica (III);
Medicina nucleare (II).

Art. 116. — La durata dei corsi per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica è di tre anni.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica e informatica (annuale) comprendente:
1) Richiami di matematica e fisica generale;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e la loro terapia;
5) Semeiotica radiologica;
6) Diagnostica differenziale e radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiologia (annuale) comprendente:
1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) Radioprotezione chimica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso.

1° *Anno* (tronco comune):
Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;

Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:
Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:
Radiodiagnostica (III).

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e in radiologia diagnostica gli iscritti, oltre ad avere compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

L'art. 205, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia è stabilito in sessanta (60) per l'intero corso di studi.

L'art. 217, ultimo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio, è stabilito in novanta (90) per l'intero corso di studi.

L'art. 218, primo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria è stabilito in sessanta (60) per l'intero corso di studi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **812**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 30, relativo agli istituti della facoltà di magistero, è abrogato e sostituito dal seguente:

Fanno parte della facoltà di magistero i seguenti istituti:

Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze geografiche, antropologiche e sociologiche;
Istituto di antichità ed arte;
Istituto di filosofia e pedagogia;
Istituto di filologia classica;
Istituto di filologia moderna;
Istituto di lingue e letterature straniere.

Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

16) Storia della cultura della Sardegna;
17) Archivistica;
18) Istituzioni medioevali;
19) Archeologia;
20) Civiltà greca;
21) Civiltà bizantina;
22) Storia dei Paesi islamici;
23) Storia del Risorgimento;
24) Storia della musica;
25) Storia delle tradizioni popolari.

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

14) Filosofia morale;
15) Estetica;
16) Storia della filosofia antica;
17) Filosofia del linguaggio;
18) Etnologia;
19) Metodologia e didattica;
20) Psicologia dell'età evolutiva.

Art. 34 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

11) Linguistica generale;
12) Filosofia del linguaggio;
13) Letteratura anglo-americana;
14) Lingua e letteratura portoghese;
15) Lingua e letteratura catalana;
16) Lingua e letteratura neo-greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **813.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 167 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 168. — Presso gli istituti di clinica chirurgica generale, di patologia speciale chirurgica e di semeiotica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia.

Il direttore della scuola sarà nominato dal consiglio di facoltà fra i direttori degli istituti di clinica chirurgica, patologia chirurgica e di semeiotica chirurgica.

La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Alla scuola possono iscriversi soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 169. — Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Il numero complessivo degli iscritti è di 30 per tutti i cinque anni di corso.

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazione di corso.

Art. 170. — Le materie del corso sono le seguenti:

1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni (triennale);
2) Anatomia e istologia patologica (biennale);
3) Anestesia e rianimazione;
4) Chirurgia cardiovascolare;
5) Chirurgia d'urgenza;
6) Chirurgia ginecologica;
7) Chirurgia pediatrica;
8) Chirurgia riparativa e plastica;
9) Chirurgia sperimentale;
10) Chirurgia toracica;
11) Chirurgia urologica;
12) Clinica chirurgica generale (quinquennale);
13) Fisiopatologia chirurgica;
14) Medicina legale;
15) Neurochirurgia;
16) Patologia speciale chirurgica (triennale);
17) Radiologia;
18) Ricerche di laboratorio;
19) Semeiotica chirurgica (biennale);
20) Semeiotica strumentale ed endoscopia;
21) Trattamento pre e post-operatorio;
22) Traumatologia ed ortopedia.

Le materie sopraelencate sono così distribuite:

1° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 1°;
Patologia speciale chirurgica 1°;
Semeiotica chirurgica 1°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 1°;
Chirurgia sperimentale;
Anestesia e rianimazione;
Ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 2°;
Patologia speciale chirurgica 2°;
Semeiotica chirurgica 2°;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 2°;
Fisiopatologia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio;
Anatomia e istologia patologica 1°.

3° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 3°;
Patologia speciale chirurgica 3°;
Semeiotica strumentale ed endoscopia;
Anatomia chirurgica e corso di operazioni 3°;
Radiologia;
Anatomia e istologia patologica 2°.

4° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 4°;
Chirurgia ginecologica;
Chirurgia urologica;
Neurochirurgia;
Traumatologia e ortopedia;
Chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

Clinica chirurgica generale 5°;
Chirurgia toracica;
Chirurgia cardiovascolare;
Chirurgia riparativa e plastica;
Chirurgia d'urgenza;
Medicina legale.

I corsi dovranno essere corredati da esercitazioni pratiche.

Art. 171. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso istituti di chirurgia della facoltà con modalità e per periodi che saranno fissati all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della scuola.

Art. 172. — Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. Gli specializzandi che abbiano compiuto il primo triennio e superato i relativi esami, potranno essere chiamati a prestare servizio presso il reparto operatorio.

Art. 173. — Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine dei corsi l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia generale.

Agli iscritti alla scuola che avranno superato gli esami prescritti sarà rilasciato un diploma di specialista in chirurgia valido a tutti gli effetti di legge.

Art. 174. — Tassa di immatricolazione (1° anno di corso) L. 12.000; tassa di iscrizione (ogni anno di corso) L. 100.000; sopratassa esami (ogni anno) L. 16.000; contributi di laboratorio (ogni anno di corso) L. 14.000; tassa di diploma (ultimo anno di corso) L. 20.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1974, n. **814**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un terreno.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 300.000, dal sig. Giorgio Copellini, un appezzamento di terreno di mq 2708, denominato « Oratorio », sito in località Beleo del comune di Casina (Reggio Emilia), censito nel catasto terreni di quel comune alla partita 11367, sez. *C*, foglio 5, mappali 5033 e 5034.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 97

LEGGE 29 gennaio 1975, n. **5**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, primo comma, le parole: « e per l'ambiente » sono sostituite con le altre: « e ambientali »;

al terzo comma, sono soppresse le parole: « e archivi di Stato ».

Nell'articolo 2, secondo comma, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della discoteca di Stato, nonché quelle della divisione 1ª (editoria libraria e diffusione della cultura) dei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973 »;

al secondo comma, è aggiunta in fine la seguente lettera:

« *c*) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di archivi di Stato, salvo quelle relative agli atti considerati come eccezione alla consultabilità dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 »;

nel terzo comma, le parole: « ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri » sono sostituite con le altre: « alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'interno, e ne assicura il miglior coordinamento con le finalità proprie del Ministero »;

al quinto comma, le parole: « e per l'ambiente », sono sostituite con le altre: « e ambientali »;

è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le definizioni: Ministero e Ministro per la pubblica istruzione, Presidenza e Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero e Ministro per l'interno, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari relativi alle materie oggetto del trasferimento operato dal presente decreto-legge sono sostituite con la definizione "Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali" ».

Nell'articolo 3, il primo e il secondo comma, sono sostituiti con i seguenti:

« Le Direzioni generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura, gli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione operanti nelle materie indicate nell'articolo 2, i servizi relativi alla discoteca di Stato e alla divisione 1ª dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché gli archivi di Stato di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2, che vengono

organizzati in Direzione generale sostitutiva dell'attuale Direzione generale, sono trasferiti alle dipendenze del Ministero, che potrà continuare ad utilizzare le attuali sedi.

Il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche e gli organi collegiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, mantenendo ferme le attuali competenze, diventano organi del Ministero. La loro attuale composizione è prorogata fino alla emanazione delle norme delegate relative alla loro ristrutturazione.

Le competenze degli organi collegiali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, restano attribuite al Ministro per l'interno per quanto riguarda gli atti di archivio considerati come eccezione alla consultabilità in base all'articolo 21 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonché ai quadri *E* e *F* della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. E' inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che resterà temporaneamente comandato di diritto al Ministero dell'interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata.

E' costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che esercita le attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Fino all'emanazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura prevista dall'articolo 7, lettera *d*), della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Sono costituite altresì le commissioni di disciplina per il personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Fino a che non sarà provveduto all'emanazione delle norme delegate relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero.

Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contingente che sarà in ogni caso assicurato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica.

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque unità.

Il Ministro può avvalersi, altresì, di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il trattamento economico inerente alla qualifica.

I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unità di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre appartenenti alle altre carriere.

Le attrezzature e i beni già destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel precedente articolo 3 passano in dotazione al Ministero.

Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro ».

Nell'articolo 5, primo comma, le parole: « e per l'ambiente » sono sostituite con le altre: « e ambientali »;

al primo comma, dopo le parole: « stanziamenti riflettenti », è aggiunta l'altra: « personale »;

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'interno, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i beni culturali e ambientali sarà provveduto al trasferimento e alla ripartizione tra il Ministero dell'interno e quello dei beni culturali e ambientali degli stanziamenti previsti nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario in corso.

Fino all'emanazione del su indicato decreto interministeriale i fondi relativi alle spese per i servizi ed il personale trasferiti al Ministero per i beni culturali e ambientali continueranno ad essere erogati dal Ministero dell'interno ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. — Fino a che non si sarà provveduto agli adempimenti di cui al quinto comma del precedente articolo 4, un contingente del personale vincitore di concorso per l'accesso o per il passaggio di carriera per effetto di concorsi interni riservati o pubblici, o comunque assunto, nei ruoli centrali dipendenti dalla Direzione generale del personale degli affari generali amministrativi del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è destinato, in posizione di comando, al Ministero.

La determinazione dei nominativi da includere nel contingente indicato è effettuata con decreto del Mini-

stro per la pubblica istruzione o del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

I direttori generali delle antichità e belle arti e delle accademie e biblioteche continuano a partecipare di pieno diritto alle riunioni del consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione per gli affari concernenti le rispettive direzioni generali ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione dei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante trasferimento dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno relativi alle funzioni trasferite con il presente decreto o di altre amministrazioni dello Stato, per la definitiva costituzione del consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero, nonché per la costituzione di un ufficio centrale per la gestione degli affari generali e del personale.

Con le stesse norme sarà provveduto a disciplinare la struttura degli uffici per il definitivo assetto funzionale del Ministero ed a riorganizzarne gli organi consultivi relativi alle materie trasferite.

Le norme delegate saranno emanate entro il 31 dicembre 1975, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno, col Ministro per il tesoro, col Ministro per la pubblica istruzione e col Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, sentito il parere di una commissione parlamentare composta di undici senatori e undici deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, ed osserveranno i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il trasferimento dei ruoli avverrà mediante scorporo degli attuali ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno o di altre amministrazioni in corrispondenza alle attribuzioni trasferite al Ministero;

b) nell'ambito dei ruoli determinati a norma della precedente lettera, sarà previsto l'inquadramento del personale comandato con facoltà di opzione per detto personale, nonché le modalità di inquadramento nei ruoli del Ministero del predetto personale o di quello fuori ruolo di cui all'art. 4, comma nono, del decreto-legge, nel testo modificato dalla presente legge di conversione;

c) sarà garantito al personale inquadrato nei ruoli a norma delle precedenti lettere la piena valutazione del servizio prestato e la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite;

d) sarà provveduto all'adeguamento del numero dei dipendenti in rapporto alle effettive necessità del Ministero, con particolare riguardo alle strutture amministrative, anche mediante utilizzazione ed inquadramento del residuo personale comunque assegnato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, agli uffici ed organi trasferiti al Ministero;

e) sarà provveduto all'esigenza di riqualificazione del personale, con particolare riguardo a quello di custodia.

Entro lo stesso termine del 31 dicembre 1975, il Governo è delegato ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro, sentita la commissione parlamentare di cui al comma precedente, per l'integrazione degli organici dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in corrispondenza alle esigenze connesse con le attribuzioni conservate in materia di archivi di Stato, nonché per il riordinamento dei relativi servizi e le conseguenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, attinenti agli organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato, osservando principi e criteri direttivi atti ad assicurare l'efficienza e la funzionalità dei servizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1975

LEONE

MORO — RUMOR — GUI — COLOMBO — MALFATTI — BUCALOSSI — MARCORA — DONAT-CATTIN — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1974.

Determinazione del tasso di interesse base da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto, in particolare, l'art. 12, lettera *b*), della legge « 1457 » sostituito dall'art. 10 della legge « 357 », nonchè l'art. 19-*quater*, lettera *b*), sub art. 16 della predetta legge « 357 », i quali prevedono la concessione a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione, di finanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al 3%, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso base di interesse fissato nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e quello predetto;

Considerato che ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 4 delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito, il tasso di interesse da praticare per le suddette operazioni è stato fissato nella misura dell'8,50 per cento;

Visto l'ultimo comma del succitato art. 4 il quale stabilisce che la misura del tasso dell'8,50% può essere modificata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio

e l'artigianato, sentito il parere della Banca. d'Italia, ed avrà efficacia per le operazioni non ancora autorizzate;

Visto il decreto interministeriale n. 255964/5-A del 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1973, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 63, con il quale il tasso base di interesse è stato determinato nella misura massima del 9% per le operazioni autorizzate a decorrere dalla predetta data del 1° febbraio 1973;

Vista la delibera del 18 luglio 1974, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha fissato al 13,80% il tasso base di riferimento per i finanziamenti previsti da leggi sul credito agevolato, dando mandato, al Ministro per il tesoro, di concerto, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, di fissare il tasso base per ciascun settore di intervento, da applicarsi a tutte le operazioni che verranno stipulate dopo la data dei relativi provvedimenti;

Vista la lettera n. 116094 del 12 agosto 1974, con la quale la Banca d'Italia ha espresso l'avviso che il tasso base da applicarsi alle operazioni in questione vada determinato nella misura del 13% annuo;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse fissato nell'art. 4 delle convenzioni con gli istituti di credito è determinato nella misura massima del 13% annuo.

Detto tasso ha efficacia dalla data del presente decreto e si applica, in deroga all'art. 4 delle vigenti convenzioni, ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla detta data.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 229

(933)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1974.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357 (Vajont).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto, in particolare, l'art. 12, lettera *b*), della legge « 1457 » sostituito dall'art. 10 della legge « 357 », nonchè l'art. 19-*quater*, lettera *b*), sub art. 16 della predetta legge « 357 », i quali prevedono la concessione a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione, di finanziamenti ad un tasso di interesse non superiore al 3%, restando a carico dello Stato la differenza tra il tasso base di interesse fissato nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito e quello predetto;

Visto l'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il quale prevede che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, la misura dei tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici è stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal predetto Comitato la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974;

Visto il medesimo art. 1 della cennata legge « 397 » con il quale si fissa la decorrenza dei nuovi tassi agevolati di interesse;

Considerato che con decreto interministeriale numero 625006/5-A del 14 settembre 1974, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, il tasso base del 9%, vigente anteriormente al 18 luglio 1974, è stato elevato al 13% annuo;

Ritenuto, pertanto, che il tasso agevolato del 3% previsto dalla legge n. 357 sopracitata deve essere elevato al 4,35%, arrotondato, per conservare la stessa proporzione esistente tra il tasso agevolato e il tasso base anteriormente al 18 luglio 1974;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il quale nella riunione del 17 settembre 1974 si è espresso favorevolmente in ordine alla nuova misura del tasso agevolato appresso indicata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, il tasso agevolato annuo di interesse da applicarsi a carico dei beneficiari dei finanziamenti previsti dall'art. 12, lettera *b*), della legge 4 novembre 1963, n. 1457, sostituito dall'art. 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nonchè dall'art. 19-*quater*, lettera *b*), sub art. 16 della predetta legge « 357 », viene determinato nella misura del 4,35% in ragione di anno.

Detto tasso si applica, in conformità a quanto stabilito dal medesimo art. 1 della legge « 397 », ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge « 397 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 228

(934)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 18 giugno 1973, relativo alla concessione di un contributo al comune di Rho per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1974, con il quale il comune di Rho è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Rho decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Rho decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 154

(449)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Nomina di un componente il comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, con cui è stato istituito, per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato *A* del regolamento della C.E.E., un comitato regionale d'informazione contabile agricola;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1967, con cui è stato provveduto alla composizione del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1971, con cui il dott. Sauro Valobra è stato nominato componente del suddetto comitato regionale d'informazione contabile agricola in rappresentanza dell'Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Vista la nota n. 52220 del 15 ottobre 1974, con la quale l'Ente maremma ha designato quale proprio rappresentante nel suindicato comitato il dott. Ezio Panunzi, in sostituzione del dott. Sauro Valobra, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Ezio Panunzi è nominato componente del comitato regionale d'informazione contabile agricola della circoscrizione Lazio-Abruzzi, in rappresentanza dell'Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, ed in sostituzione del dott. Sauro Valobra, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(560)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta CISA, in Maddaloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta CISA di Maddaloni (Caserta) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta CISA di Maddaloni (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 ottobre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1142)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), con effetto dal 22 settembre 1973;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1013)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, in Pomezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), con effetto dal 22 settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974 e 30 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pantanella sud, con sede in Pomezia (Roma), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1014)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;
Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974 e 18 aprile 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1015)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1973, 8 ottobre 1973, 16 aprile 1974, 17 aprile 1974, 18 aprile 1974 e 31 gennaio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa - Industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, in San Giorgio a Cremano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 10 agosto 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. - Industria termotecnica campana, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(984)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1975.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1975 il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1975 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in L. 96,75 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 26 febbraio 1975, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1975.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1975
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 262

(1188)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Frances Lee Weinmann, console degli U.S.A. a Napoli.

(710)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica hà concesso l'exequatur al sig. Aldo Soldati, console di Svizzera a Napoli.

(711)

In data 22 gennaio 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Stanley T. Myles, vice console degli U.S.A. a Milano.

(712)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1975, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 120, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario depositato il 15 novembre 1972 dal dott. Giancarlo Giatti, avverso la delibera 17 maggio 1972 del consiglio notarile di Bolzano, comunicata allo stesso, il 19 maggio 1972, con la quale il consiglio notarile di Bolzano, presa visione degli atti pervenuti dalla procura della Repubblica di Bolzano, in base ai quali il notaio Giatti, ai sensi dello art. 34 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, doveva considerarsi inabilitato dall'esercizio della professione notarile con effetto dal 18 aprile 1971, data di notifica della domanda di destituzione, disponeva conformemente all'art. 43 della legge notarile sopra richiamata, che il notaio Giatti potesse continuare a conservare presso di sè gli atti originali repertori e registri, e conformemente a quanto previsto dall'art. 44 della stessa legge, nominava la dott.ssa Riedl Maria Teresa, notaio in Brunico, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

(837)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	641,60	641,60	641,60	641,60	644,50	641,50	641,50	641,60	641,60	641,60
Dollaro canadese	639,85	639,35	639,48	639,35	647,70	639,80	639,50	639,35	639,50	639,80
Franco svizzero	256,70	256,70	256,60	256,70	255,40	256,60	256,60	256,70	256,70	256,70
Corona danese	115,18	115,18	115 —	115,18	114,43	115,15	115,20	115,18	115,18	115,16
Corona norvegese	127,18	127,18	127,20	127,18	126,80	127,10	127,30	127,18	127,18	127,15
Corona svedese	160,30	160,30	160,10	160,30	150,75	160,20	160,30	160,30	160,30	160,30
Fiorino olandese	264,81	264,81	264,50	264,81	262,90	264,80	264,55	264,81	264,81	264,80
Franco belga	18,335	18,335	18,33	18,335	18,24	18,30	18,31	18,335	18,33	18,30
Franco francese	148,35	148,45	148,70	138,45	147,98	148,40	148,54	148,45	148,45	148,40
Lira sterlina	1529,50	1529,50	1530,50	1529,50	1526,65	1529,40	1529 —	1529,50	1529,50	1529,50
Marco germanico	273,79	273,79	273,60	273,79	272,34	273,75	273,56	273,79	273,79	273,75
Scellino austriaco	38,645	38,645	38,60	38,645	38,40	38,65	36,66	38,645	38,64	38,63
Escudo portoghese	26,29	26,29	26,28	26,29	26,29	26,28	26,28	26,29	26,29	26,29
Peseta spagnola	11,395	11,395	11,43	11,395	11,45	11,35	11,3925	11,395	11,39	11,39
Yen giapponese	2,201	2,201	2,21	2,201	2,179	2,20	2,1925	2,201	2,20	2,20

Media dei titoli dell'11 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,100
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,825
» 5 % (Ricostruzione)	91,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,325
» 5 % (Città di Trieste)	88,075
» 5 % (Beni esteri)	87,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,800
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	94,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,775
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,150
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,425
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,650
» poliennali 7 % 1978	95,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	641,55
Dollaro canadese	639,675
Franco svizzero	256,65
Corona danese	115,19
Corona norvegese	127,24
Corona svedese	160,30
Fiorino olandese	264,68
Franco belga	18,322
Franco francese	148,495
Lira sterlina	1529,25
Marco germanico	273,675
Scellino austriaco	38,652
Escudo portoghese	26,285
Peseta spagnola	11,394
Yen giapponese	2,197

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13 Mod. 241 D.P. — Data: 17 gennaio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Mocerino Catterina, nata ad Afragola il 26 maggio 1908. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 7.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 gennaio 1975

(759)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geografia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di geografia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(992)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara (cattedra di clinica pediatrica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica pediatrica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(993)

REGIONE CALABRIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Carolei

Con decreto del presidente della regione Calabria 26 agosto 1974 n. 901, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 10 luglio 1974 n. 322, esecutiva ai sensi di legge, è approvata la variante al programma di fabbricazione del comune di Carolei (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 6 maggio 1973, n. 26.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(758)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Casalecchio di Reno

Con delibera della giunta regionale 17 dicembre 1974, n. 3518, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 3573/76 nella seduta dell'8 gennaio 1975) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, relativa alla zona sud-est Reno, adottata con deliberazione del consiglio comunale del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) 18 gennaio 1974, n. 9.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 17 gennaio 1975, n. 34, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(595)

Variante al piano regolatore generale del comune di Anzola dell'Emilia

Con delibera della giunta regionale 23 novembre 1974, n. 3210, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna con prot. n. 3329/3341 nella seduta del 10 dicembre 1974) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale, riguardante la zonizzazione all'interno di un comparto industriale di espansione, adottata dal consiglio comunale del comune di Anzola dell'Emilia (Bologna) con deliberazione consiliare 11 giugno 1974, n. 245.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 10 gennaio 1975, n. 20, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(596)

Approvazione del piano di zona del comune di Modigliana

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 10 gennaio 1975, n. 44, è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Modigliana (Forlì) adottato con deliberazione consiliare 8 aprile 1972, n. 27.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(739)

Approvazione di piano di insediamenti produttivi del comune di Riolo Terme

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna 30 dicembre 1974, n. 1722, è stato approvato il piano di insediamento produttivi, addotato dal comune di Riolo Terme (Ravenna) con deliberazione del consiglio comunale 13 febbraio 1974 n. 11, e 4 settembre 1974, n. 212.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(598)

REGIONE TOSCANA

Variante al piano regolatore generale del comune di Pisa

Con deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 1974, n. 13922, sono state approvate le varianti al piano regolatore generale del comune di Pisa, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(630)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a cinquanta posti di coadiutore in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conseguimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dallo art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero di candidati partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) quaranta posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando (allegato 1);

b) dieci posti di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentaduesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) la sede tra quelle indicate nel successivo art. 6 presso la quale il candidato intende sostenere la prova scritta.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici sopraindicati, dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo presso le sedi di: Roma, Milano e Bologna.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con un successivo provvedimento.

La data della prova scritta nonchè l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 7.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà dato dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

In tale graduatoria saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia, di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482).

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva oppure in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nel Corpo della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precitato art. 11.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 882.000 corrispondente al parametro 120), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Ministro*: Pucci

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 260

Allegato 1

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, della Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi centrali e regionali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Per coloro che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

p. *Il Ministro*: Pucci

Allegato 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 700)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato (2).

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . .

. . . . .

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data . . . . presso . . . di .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) il sottoscritto chiede di sostenere la prova scritta presso la sede di . . . (Roma o Milano o Bologna);

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, addì . . . . . .

Firma (7) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . . eventuale numero telefonico .

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Gli aspiranti che intendano conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(905)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° agosto 1973, relativo al « Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania - Teramo », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 23 novembre 1974, alla pag. 8102, all'art. 3, la lettera *b*) è modificata come segue:

« Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione ».

(554)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 3547 in data 2 ottobre 1974 con il quale venivano dichiarati i vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1972;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso da parte dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinuncie intervenute per la condotta medica comunale di S. Stefano Belbo;

Vista la dichiarazione di accettazione della condotta medica predetta da parte del candidato dott. Luigi Ciriotti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Luigi Ciriotti, nato ad Alessandria il 29 gennaio 1933, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di S. Stefano Belbo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di S. Stefano Belbo, il sindaco del comune predetto provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 29 gennaio 1975

p. Il presidente
Il medico provinciale: DE LELLIS

(803)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso n. 3 del 28 febbraio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario Imperia (Capo-Consorzio), Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Dolcedo, Lucinasco, Pietrabruna, Pontedassio, Prelà e Vasia, vacante al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le terne proposte dall'ordine dei veterinari della provincia di Imperia;

Vista la deliberazione 10 agosto 1974, n. 38, del consorzio veterinario di Imperia relativo alla designazione del veterinario condotto sulla terna proposta dall'ordine dei veterinari della provincia di Imperia, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Barbera dott. Mariano, dirigente d'ufficio in servizio presso il comitato di controllo sugli atti dei comuni della provincia di Imperia, regione Liguria.

Componenti:

Manfredi dott. Giovanni, dirigente dell'ufficio veterinario provinciale di Genova, regione Liguria;

Belgrano Carlo, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Imperia, regione Liguria;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di anatomia patologica, Università di Torino;

Seren prof. Ennio, dell'Università di Milano;

Fortuzzi dott. Roberto, veterinario comunale, comune di San Remo.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Imperia, regione Liguria.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Imperia, via Nizza, 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 30 dicembre 1974

Il presidente: DAGNINO

(741)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1972, n. 3977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1972 in provincia di Pesaro e Urbino;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici di Pesaro, dal collegio delle ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 31 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:

Iappelli dott. Carlo, direttore di sezione, prefettura di Pesaro;

Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;

Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico ospedale di Pesaro;

Benelli dott. Amelio, primario ostetrico ospedale di Urbino;

Carloni Elisa, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa.

Segretario:

Ianniello dott. Ugo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ente regione Marche.

La commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale generale provinciale « S. Salvatore », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 16 gennaio 1975

Il medico provinciale: CAVINA

(744)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **68**.

Provvedimento di variazione al bilancio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *novembre* 1974)

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **69**.

Modificazione alla legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, contenente norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1972, n. 18, contenente norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate è sostituito dal seguente:

« Per il controllo degli atti degli enti ospedalieri il comitato regionale e le sue sezioni decentrate sono integrati, rispettivamente, dall'esperto o dal funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, del dipartimento sicurezza sociale e dell'ufficio del medico e del veterinario provinciale ovvero, in caso di assenza o di impedimento del medesimo, da un esperto o da un funzionario addetto al settore delle discipline sanitarie designato dal consiglio regionale dell'ambito del dipartimento e dell'ufficio stesso ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 ottobre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre 1974.

LEGGE REGIONALE 21 novembre 1974, n. **70.**

Riforma della disciplina relativa a mostre, fiere ed esposizioni e delega delle funzioni amministrative agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 29 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA

Capo 1°

FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI NAZIONALI, REGIONALI E INTERPROVINCIALI

Art. 1.

Autorizzazioni e vigilanza

Sono sottoposte ad autorizzazione:

a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere internazionale, nazionale, regionale e interprovinciale;

b) le esposizioni e mostre agricole, artigianali, industriali e commerciali di carattere nazionale, regionale ed interprovinciale;

c) le fiere interprovinciali, regionali, nazionali ed internazionali purchè queste ultime, non organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

d) le esposizioni interprovinciali, regionali, nazionali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori, a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

Le domande di autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni, da effettuarsi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, dovranno essere inviate, mediante raccomandata, entro il termine del 31 agosto di ogni anno, a tal fine fa fede il timbro postale di presentazione della raccomandata all'ufficio postale.

Autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni la cui domanda sia stata presentata oltre il termine indicato al comma precedente o da effettuarsi nello stesso anno di presentazione della domanda stessa, saranno concesse in casi eccezionali e di evidente opportunità.

Le fiere, mostre ed esposizioni di cui al primo comma sono sottoposte a vigilanza. L'autorizzazione concessa può essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

Art. 2.

Enti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre, esposizioni

Gli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni di carattere interprovinciale, regionale, nazionale ed internazionale debbono essere legalmente riconosciuti.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale e regionale possono essere organizzate anche da enti pubblici già riconosciuti.

La promozione del riconoscimento di nuovi enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni periodiche internazionali, da effettuarsi nel territorio regionale, spetta al consiglio regionale.

Per gli enti organizzatori di fiere, mostre, esposizioni di carattere nazionale, che si effettuano nel territorio della Regione, l'iniziativa per la emanazione del decreto di riconoscimento del Presidente della Repubblica spetta al consiglio regionale.

Il consiglio regionale, sentito il parere del comune nel cui territorio avrà sede l'ente, della provincia e del comune nel cui territorio sarà effettuata la manifestazione fieristica, dei comuni limitrofi a quest'ultimo, nonchè dei comuni nel cui territorio si svolgono manifestazioni relative allo stesso settore merceologico, delibera il riconoscimento degli enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni che si effettuano nel territorio regionale ed aventi carattere interprovinciale e regionale.

Per l'esercizio dei poteri di cui ai precedenti terzo, quarto e quinto comma, il consiglio regionale previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della proposta di deliberazione esamina le osservazioni dei soggetti comunque interessati pervenute entro il termine di trenta giorni.

In caso di mancato o impossibile funzionamento e nei casi di gravi irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento degli enti di cui al primo comma, può essere nominato un commissario straordinario che, in sostituzione degli organi statutari dell'ente, provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora risulti che gli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni interprovinciali e regionali non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono il consiglio regionale, su proposta del comune nel cui territorio si effettua la manifestazione fieristica, può deliberare il loro scioglimento.

Per gli enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni periodiche di carattere nazionale, il consiglio regionale, sempre su proposta del comune nel cui territorio si effettua la manifestazione fieristica e qualora si verifichi il presupposto di cui al comma precedente, ne promuove lo scioglimento.

Art. 3.

Statuto degli enti

Lo statuto degli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni di carattere interprovinciale, regionale e nazionale deve indicare:

a) lo scopo che l'ente si propone;

b) il capitale di fondazione;

c) gli organi dell'amministrazione.

Oltre ai requisiti di cui al primo comma, lo statuto deve prevedere, nel consiglio di amministrazione, due membri designati dal comune nel cui territorio si effettua la fiera, mostra od esposizione, e, nel collegio dei revisori, un membro con funzioni di presidente, designato dalla provincia nel cui territorio si effettua la fiera, mostra, esposizione.

Lo statuto degli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni nazionali deve prevedere inoltre, ai sensi dell'art. 3, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, come membri del consiglio di amministrazione, tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il presidente.

Nel collegio dei revisori dei conti degli enti di cui al comma precedente è incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il segretario generale dell'ente, di cui al primo comma, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione dello ente stesso.

Il consiglio di amministrazione provvede inoltre alla nomina di un vice presidente cui affidare gli stessi poteri del presidente in casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 4.

Enti organizzatori di fiere mostre ed esposizioni internazionali

A norma dell'art. 3, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, il consiglio regionale designa due componenti nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni internazionali che si effettuano nel territorio regionale. Uno dei rappresentanti regionale fa parte della giunta esecutiva dell'ente.

Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.

Art 5.

Controllo sugli enti

Il bilancio, preventivo e consuntivo, degli enti previsti dal primo comma dell'art 3 e le deliberazioni che impegnano il bilancio per oltre un esercizio sono sottoposti ad approvazione.

Art. 6.

Calendario regionale

Le fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali, regionali ed interprovinciali, autorizzate ai sensi dell'art. 1, primo comma, o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma, sono inserite nel calendario regionale, il quale indicherà separatamente le esposizioni e mostre d'arte e le esposizioni concernenti i prodotti della moda.

Tutte le altre manifestazioni sono comprese nelle due seguenti categorie:

a) mostra, se la manifestazione ha lo scopo di segnalare al pubblico le novità ed i pregi della produzione, con funzione di propaganda tecnica, scientifica ed economica, senza attività di commercio;

b) fiera, se la manifestazione ha funzione commerciale.

Le fiere, sono distinte come segue:

a) fiera generale, se aperta a diversi settori merceologici;

b) fiera specializzata, se aperta ad un solo settore di attività economica.

Le fiere di cui al comma precedente sono ulteriormente distinte in:

a) fiere merci, quando sia autorizzata la vendita immediata dei prodotti esposti;

b) fiera campionaria, quando siano esposti solo campioni finiti o prodotti semilavorati e su di essi si svolga la contrattazione.

Il calendario regionale pone in evidenza il carattere tipologico e territoriale e contiene inoltre le seguenti indicazioni:

a) luogo di cui si effettua la manifestazione;

b) data di inizio e di chiusura;

c) estremi dell'atto di autorizzazione;

d) settori merceologici interessati.

Il calendario regionale è emanato entro il 15 novembre di ogni anno dalla giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le manifestazioni di cui al primo comma del presente articolo non possono essere effettuate qualora non autorizzate e non inserite nel calendario regionale.

La giunta regionale trasmette l'elenco delle manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 8, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Art. 7.

Contributi

Possono essere erogati contributi a favore delle fiere, mostre ed esposizioni previste dalla presente legge.

Capo 2°

FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI PROVINCIALI E LOCALI

Art. 8.

Autorizzazioni e vigilanza

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 131, n. 12, del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sono sottoposte ad autorizzazione:

a) le esposizioni e mostre d'arte a scopo commerciale di carattere provinciale e locale;

b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali di carattere provinciale e locale;

c) le fiere provinciali e locali;

d) le esposizioni provinciali e locali concernenti i prodotti della moda e dei suoi accessori a carattere prettamente commerciale od anche artistico, che presuppongono la presenza di pubblico, anche se accessibili solo per invito.

Le domande di autorizzazione per fiere, mostre ed esposizioni, da effettuarsi nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, dovranno essere inviate, mediante raccomandata, entro il termine del 31 agosto di ogni anno, a tal fine fa fede il timbro postale di presentazione della raccomandata all'ufficio postale.

Autorizzazioni per fiere, mostre ed esposizioni la cui domanda sia stata presentata oltre il termine indicato al comma precedente o da effettuarsi nello stesso anno di presentazione della domanda stessa, saranno concesse in casi eccezionali o di evidente opportunità.

Le fiere, mostre ed esposizioni, di cui al primo comma, sono sottoposte a vigilanza.

L'autorizzazione concessa può essere revocata qualora risulti che alcuno dei requisiti presi in esame in sede di autorizzazione sia venuto meno.

La giunta regionale inserisce nel calendario regionale di cui all'art. 6. le fiere, mostre ed esposizioni provinciali e locali autorizzate ai sensi del primo comma o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma.

Le mostre ed esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni non sono soggette ad autorizzazione.

TITOLO II

DELEGA DELLE FUNZIONI

Art. 9.

Funzioni delegate ed indirizzi

Le funzioni di cui all'art. 1, primo, terzo e quarto comma; art. 2, settimo comma; art. 3, quinto comma; art. 5, art. 7 e art. 8, primo, quarto e quinto comma della presente legge, sono delegate ai comuni che le eserciteranno, a norma dell'articolo 65 dello statuto, secondo i seguenti indirizzi:

a) in sede di rilascio di autorizzazione gli enti delegati valutano:

la validità dell'iniziativa, avuto riguardo alle manifestazioni che già si svolgono nel territorio regionale ed al programma regionale di sviluppo economico o piano di intervento settoriale;

l'idoneità della iniziativa, avuto riguardo ai soggetti promotori, alle strutture organizzative ed ai mezzi finanziari apprestati;

la corrispondenza tra carattere territoriale richiesto nelle domande di autorizzazione ed ambito di effettivo svolgimento della precedente manifestazione fieristica autorizzata. Per le manifestazioni fieristiche di nuova istituzione si avrà riguardo alla congruità della previsione formulata nella domanda di autorizzazione;

b) nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo sugli enti organizzatori, gli enti delegati verificano anche la conformità tra finalità statutarie dell'ente e attività effettivamente svolta, nonchè la rispondenza tra denominazione della manifestazione e le modalità di effettivo svolgimento;

c) con l'erogazione di contributi finanziari ai soggetti organizzatori delle manifestazioni, gli enti delegati favoriscono quelle che, in relazione agli obiettivi del programma regionale di sviluppo economico o del piano di intervento settoriale, siano suscettibili di contribuire in misura maggiore allo sviluppo della produzione e degli scambi.

Gli enti delegati esercitano le funzioni di cui alla presente legge con riferimento alle fiere, mostre ed esposizioni che si effettuano nel rispettivo territorio.

La vigilanza ed il controllo sono esercitati dal comune in cui ha sede l'ente organizzatore nel caso che lo stesso organizzi manifestazioni in differenti ambiti comunali.

Art. 10.

Attribuzioni di funzioni agli enti delegati

Nel caso che i comuni intendano organizzare direttamente fiere, mostre ed esposizioni sottoposte ad autorizzazione ai sensi degli articoli 1 ed 8, dovranno essere osservati, in quanto applicabili, i criteri di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Entro il 15 ottobre di ogni anno gli enti delegati comunicano alla giunta regionale le autorizzazioni concesse e le manifestazioni fieristiche non soggette ad autorizzazione ai sensi del secondo comma.

La revoca dell'autorizzazione prevista all'art. 1, quarto comma, e all'art. 8, quinto comma, è comunicata alla giunta regionale e comporta la cancellazione dal calendario regionale. La revoca di manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali è comunicata dalla giunta regionale agli organi statali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

Art. 11.

Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge i comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra loro o con le province ai sensi degli articoli 156 e seguenti del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

TITOLO III
MODALITA DI FINANZIAMENTO

Art. 12.
Finanziamento delle funzioni delegate

I mezzi finanziari assegnati agli enti delegati per l'esercizio delle funzioni delegate della presente legge sono ripartiti con le seguenti modalità:

a) in base al numero, all'ambito territoriale, al settore merceologico ed alle presenze degli espositori, per le manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi degli articoli 1 e 8 o deliberate dagli enti delegati ai sensi dell'art. 10, secondo comma ed effettuate nell'anno precedente nell'ambito territoriale dell'ente delegato, con i seguenti criteri:

1) L. 150.000 per ogni manifestazione a carattere locale, L. 300.000 per ogni manifestazione a carattere provinciale, L. 500.000 per le manifestazioni a carattere interprovinciale e regionale, L. 700.000 per ogni manifestazione a carattere nazionale, L. 900.000 per ogni manifestazione a carattere internazionale;

2) per le manifestazioni agricole, artigianali e industriali, le cifre di cui al numero precedente sono aumentate del 25 per cento se il numero degli espositori non è superiore a 15, del 50 per cento se è compreso tra 16 e 25, del 75 per cento se è compreso fra 26 e 50, del 100 per cento se è compreso tra 51 e 100, del 150 per cento se è compreso tra 101 e 500, del 200 per cento se superiore a 500;

b) sulla base delle richieste motivate, relative alle spese di primo impianto o di potenziamento delle manifestazioni fieristiche, presentate dagli enti delegati entro il 1° marzo di ogni anno, tenendo conto degli obiettivi prioritari che, nel quadro della programmazione regionale, dovranno essere perseguiti.

Le somme di cui alla lettera *a*) del comma precedente, sono ripartite fra gli enti delegati con deliberazione della giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla certificazione di cui al successivo articolo.

La giunta propone all'approvazione del consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base delle richieste di cui alla lettera *b*).

In sede di prima applicazione, la giunta regionale ripartisce le somme di cui alla lettera *a*) e propone all'approvazione del consiglio regionale il piano di ripartizione di cui alla lettera *b*) entro il 30 aprile, previa trasmissione da parte degli enti delegati dei dati di cui alla lettera *a*) relativi alle manifestazioni fieristiche dell'anno precedente e delle richieste di cui alla lettera *b*).

Art. 13.
Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

Gli enti delegati trasmettono entro il 1° marzo di ogni anno alla giunta regionale una relazione, con allegati i prospetti di informazione statistica che saranno richiesti dalla giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonchè il rendiconto delle spese sostenute nello anno precedente.

Alla relazione di cui al comma precedente dovrà essere allegata una certificazione del sindaco attestante i dati di cui alla lettera *a*) dell'art. 12 precedente e le somme non impegnate.

Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Le somme non impegnate dagli enti delegati sono computate, per l'esercizio successivo, in diminuzione di quelle spettanti agli stessi enti ed in aumento delle disponibilità ai fini della ripartizione di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12.

Art. 14.
Relazione annuale al consiglio

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente i dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, nonchè tutti gli elementi, anche relativi alle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia, che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 15.
Oneri finanziari aggiuntivi

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui allo art. 13, ultimo comma, della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma dell'art. 12.

La giunta elabora annualmente uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari di cui al primo comma da assegnare agli enti delegati, e lo sottopone al loro esame.

Tale ripartizione assicura agli enti delegati una somma pari almeno al 10 per cento delle somme ripartite ai sensi delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 12 della presente legge.

Il piano è sottoposto all'approvazione del consiglio e viene eseguito dalla giunta regionale.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 17.
Imputazione della spesa

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono previsti, per l'esercizio 1975, in L. 360.000.000, di cui lire 300.000.000 per l'esercizio delle funzioni delegate e L. 60.000.000 per oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento di cui allo art. 15. Tali importi saranno iscritti in bilancio come segue:

Cap. — Contributi a comuni, loro consorzi e consorzi fra comuni e provincie per mostre, fiere ed esposizioni.

Art. 10. — Per esercizio funzioni delegate	L. 300.000.000
Art. 20. — Per oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento	» 60.000.000
Totale . . .	L. 360.000.000

All'onere di cui al comma precedente si fa fronte per L. 75.000.000 con la eliminazione nel bilancio 1975 del capitolo 24800 previsto nel bilancio 1974 e per L. 285.000.000 disponibili al cap. 26000 del bilancio 1974 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione » che nel bilancio 1975 saranno previsti nel capitolo di cui al primo comma.

La spesa prevista dalla presente legge per gli anni successivi al 1975, nell'importo stabilito al primo comma del presente articolo, sarà prevista nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

Art 18.
Ambito di applicazione della legge

Cessa di avere applicazione nel territorio della Regione il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di fiere, mostre, esposizioni e manifestazioni di cui alla legge regionale 30 giugno 1972, n. 16, incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 novembre 1974

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 ottobre 1974 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 novembre 1974.

(128)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750430)